

STATUTO

SARDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VILLASIMIUS CA VIA UMBERTO I 44

Numero REA: CA - 358970

Codice fiscale: 04045130921

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-05-2024 - Statuto completo	2
--	---

All. "A" all’atto del 24/04/2024, rep. n. 66.205/37.914

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE DURATA

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita una società cooperativa denominata: “**Sardus Societa’ Cooperativa Sociale**”.

La sede è fissata nel Comune di Villasimius, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

L'organo amministrativo potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

ARTICOLO 2 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata a norma di legge.

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

ARTICOLO 3 - NORMATIVA GENERALE

Alla Cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti mutualistici e attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile e quelle del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112, nonché le prescrizioni stabilite dalla legge n° 381 dell'8 novembre 1991. In quanto compatibili, si applicano le disposizioni previste dal Titolo V del codice civile, in materia di società a responsabilità limitata.

ARTICOLO 4 - NORMATIVA SPECIALE		
La Cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative.		
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.		
ARTICOLO 5 - REGIME MUTUALISTICO		
La cooperativa, nell’ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell’articolo 2512 e seguenti del codice civile.		
A norma dell'articolo 2514 del codice civile troveranno applicazione nella Cooperativa i principi della mutualità prevalente e quindi:		
1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;		
2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;		
3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci operatori;		
4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.		

	SCOPO - OGGETTO – ESERCIZIO DELL’ ATTIVITÀ	
	ARTICOLO 6 - SCOPO SOCIALE	
	La Cooperativa sociale intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento delle attività indicate, nel successivo articolo, finalizzato all'inserimento lavorativo anche di persone svantaggiate, secondo quanto previsto dall'art. 1 lettera b) della legge 8 novembre 1991 n° 381 e successive modifiche, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112.	
	In vista di tali fini, la Cooperativa persegue lo scopo di procurare ai soci il collocamento del loro lavoro e consentire agli stessi una continuità lavorativa alle migliori condizioni per mezzo delle attività sociali, nonchè contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali e professionali.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la Cooperativa deve rispettare il principio di parità di trattamento fra i soci cooperatori.	
	Con deliberazione dell'organo amministrativo potrà dare altresì adesione ad organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative di carattere mutualistico, cooperativistico, di lavoro e solidaristico.	
	La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo italiano ed europeo.	
	Per ciò stesso la cooperativa, aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e ai suoi organi periferici, nella cui giurisd-	

	zione ha le proprie sedi.	
	ARTICOLO 7 - OGGETTO SOCIALE	
	La società può esercitare le seguenti attività:	
	a) impiantare e/o esercitare l'attività di bar, ristoranti, pizzerie, self-service, tavole calde, mense aziendali e scolastiche, catering, gelaterie, pasticcerie e paninoteche; di centri benessere, palestre, piscine, impianti sportivi e pubblici esercizi in genere;	
	b) impiantare e/o esercitare l'attività di commercio al minuto e/o all'ingrosso di prodotti alimentari e non nelle forma di market, super e ipermarket;	
	c) organizzare eventi di qualsiasi genere, comprese mostre, fiere, congressi, concerti;	
	d) organizzare matrimoni, banchetti ed intrattenimenti vari compresa l'attività di animazione;	
	e) assumere in appalto o in regime di concessione od altra forma, l'esecuzione di lavori, opere, progettazioni e studi, ricerche, servizi, forniture e prestazioni in genere per conto dello stato, delle sue amministrazioni periferiche, delle regioni, degli enti locali, di enti o amministrazioni pubbliche di qualsiasi natura, nonchè privati e di terzi in genere;	
	f) assumere la gestione, sotto qualsiasi forma di opere e servizi pubblici o privati;	
	g) eseguire direttamente od in collaborazione con altre cooperative e/o imprese o concedere in subappalto lavori, opere, forniture e servizi rientranti nella sua attività;	

	h) acquistare o prendere in affitto fondi agricoli, assumere in concessione terreni demaniali ed acquistare o prendere in affitto le necessarie attrezzature per la loro conduzione;
	i) impiantare e/o esercitare attività turistiche alberghiere ed extra-alberghiere, residence, campeggi, villaggi turistici, stabilimenti balneari, rifugi montani, sale da ballo, discoteche, locali notturni;
	j) gestire strutture turistiche di terzi ovvero concedere in gestione;
	k) effettuare attività di agenzia turistica ovvero attività di tour operator ed e/o attività connesse;
	l) fornire inoltre i seguenti servizi turistici:
	a. gestione di strutture di attracco, rimessaggio ecc. rivolte al settore nautico e diportistico;
	b. organizzazione e gestione in proprio o per conto terzi, compresi enti pubblici, parcheggi a pagamento e non; nonché lo studio, la predisposizione e la gestione di itinerari archeologici, ambientali, culturali e storici.
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, quali a titolo esemplificativo:
	1. compiere qualsiasi atto di disposizione patrimoniale, ordinaria e straordinaria, consentito dalla legislazione vigente;
	2. acquistare e/o vendere, locare, affittare e/o condurre aree, edifici, magazzini, officine, aziende, cantieri, case, macchinari e materiali;
	3. prestare garanzie ad istituti di credito, enti, società o persone per

7 di 40

ARTICOLO 8 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ		
La Cooperativa nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci e comunque, avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.		
Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e dell'oggetto sociale, potrà comunque occasionalmente ovvero in modo continuativo avvalersi della prestazione di terzi soggetti con i quali si converrà la natura ed il tipo di rapporto di prestazione da instaurare.		
Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.		
Le modalità di assunzione e di nomina del personale, nonché i diritti, i doveri, le attribuzioni e le mansioni dello stesso, troveranno fonte nel Regolamento di cui all'art. 6 della Legge 3 aprile 2001, n° 142 e nel rispetto comunque delle vigenti norme di legge, del contratto collettivo nazionale di settore ed in particolare rispettando le prescrizioni di cui alla Legge n. 381 del 1991 secondo quanto previsto dall'art. 111 septies disp. att. del codice civile.		
I SOCI		
ARTICOLO 9 - REQUISITI DEI SOCI		
Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.		
Ove il numero dei soci divenga inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.		

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, 2° comma della legge 381/91 o in ordine all'impiego nella Cooperativa di persone svantaggiate, possono essere soci lavoratori le persone che siano capaci di agire, che esercitino arti o mestieri attinenti all'attività della Cooperativa e che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio e sviluppo.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1.1 Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che esercitano l'arte o il mestiere corrispondenti alla specialità della Cooperativa e abbiano maturato una capacità professionale nei settori definiti nell'oggetto della società e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio la-

10 di 40

11 di 40

	identiche o affini con quella della Cooperativa.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.	
	I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.	
	Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2545-bis del codice civile.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano già maturato esperienza lavorativa e professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.	
	Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della Cooperativa.	
	È, inoltre, fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad	

	altre Cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplica-	
	no una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di	
	terzi esercenti imprese concorrenti.	
	ARTICOLO 10 - DOMANDA DI AMMISSIONE	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'orga-	
	no amministrativo domanda scritta che dovrà contenere almeno i	
	seguenti dati ed elementi:	
	a) - se persona fisica - autocertificazione dalla quale risulti: nome,	
	cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, cittadi-	
	nanza, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici,	
	recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un	
	documento valido di riconoscimento;	
	b) - se persona giuridica - denominazione sociale, sede e codice fi-	
	scale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della	
	persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa,	
	nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha	
	deciso l'adesione;	
	c) - l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale	
	esperienza professionale maturata nei settori di cui all'oggetto del-	
	la Cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del	
	tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutuali-	
	stico che intende instaurare in conformità con il presente statuto e	
	con l'apposito regolamento;	
	d) - l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che	
	non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo né su-	

	periore al limite massimo fissato dalla legge;	
	e) - la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.	
	ARTICOLO 11 - PROCEDURA DI AMMISSIONE	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 9) e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.	
	In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'Assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	

ARTICOLO 12 - OBBLIGHI DEI SOCI

I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dall'organo amministrativo:

- le quote sociali sottoscritte;
- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea;
- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo amministrativo.

Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa.

I soci infine, si obbligano ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della ri-

	chiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.	
	ARTICOLO 13 - CATEGORIA SPECIALE PER I NUOVI SOCI COOPERATORI	
	I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio insindacabile dell'organo amministrativo, tenuto conto del quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale categoria dei soci di cui al 3° comma dell'art. 2527 del codice civile.	
	Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero, al loro inserimento nell'impresa.	
	I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali:	
	- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa;	
	- coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al	

17 di 40

	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall’articolo 2476 del codice civile.
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall’art. 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall’articolo 15 (quindici) del presente statuto.
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dagli articoli 10, 11 e 12.
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito Regolamento, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dagli articoli 15 e 16.
	ARTICOLO 14 - RECESSO

	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:	
	a) - abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) - non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.	
	L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.	
	Se i presupposti del recesso non sussistono, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.	
	Il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	ARTICOLO 15 - ESCLUSIONE DEL SOCIO	
	L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:	
	a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in cooperativa;	
	b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;	
	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 9);	

	d) che compia attività dannosa per la cooperativa o che sia in concorrenza con essa o che sia in conflitto d'interessi rispetto alla carica assunta all'interno della stessa;
	e) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
	f) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
	g) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la società, oppure fomenta dissidi o disordini tra soci;
	h) che volontariamente abbia rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiarato la sua volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro;
	i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
	l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
	m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti al

	tribunale competente.	
	ART. 16 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI RECESSO	
	ED ESCLUSIONE	
	Salvo diversa e motivata decisione dell’organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell’ulteriore rapporto di scambio mutualistico.	
	In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla data di delibera dell'organo amministrativo con cui si constatano i legittimi motivi del recesso.	
	In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.	
	ART. 17 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO	
	O ALL'ESCLUSIONE	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.	
	La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell’articolo 2545-quinquies del codice civile.	
	Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e dell'even-	

22 di 40

	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
	- le modalità di circolazione;
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.
	All'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.
	E' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui all'art. 23 del presente statuto.
	TITOLO VI
	PATRIMONIO SOCIALE, RISTORNI, BILANCIO E RIPARTO
	DEGLI UTILI
	ARTICOLO 20 - PATRIMONIO SOCIALE
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

24 di 40

	de alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni
	di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile.
	Gli amministratori documentano in nota integrativa le condizioni
	di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice civile.
	Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella qua-
	le dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella
	gestione per il conseguimento dello scopo mutualistico in confor-
	mità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della so-
	cietà.
	In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle
	deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.
	Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'ap-
	provazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'eserci-
	zio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla
	struttura ed all'oggetto della Cooperativa entro 180 (centoottanta)
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
	L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima
	della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'e-
	sercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si
	rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine
	fino a 180 (centoottanta) giorni. Le ragioni della dilazione dovran-
	no risultare nella relazione sulla gestione.
	Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso
	l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.
	ARTICOLO 22 - RISTORNI

	L'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali debbono risultare in linea con le seguenti direttive:
	a) - aver agito nell'ambito della Cooperativa attivamente per il perseguimento dell'oggetto sociale;
	b) - non trovarsi nella condizione di morosità nei confronti della Cooperativa;
	c) - non essere stati richiamati verbalmente ovvero per iscritto per atti, fatti, comportamenti ritenuti dannosi per la Cooperativa;
	d) - essere soci della cooperativa da almeno dodici mesi;
	e) - non aver presentato richiesta di dimissioni dalla Cooperativa.
	I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate.
	Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.
	ARTICOLO 23 - DESTINAZIONE DELL'UTILE
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:
	a) - una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva

legale;

b) - una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) - un eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dal precedente art. 22);

d) - un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo; è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore;

e) - un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

f) - quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'Assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

ARTICOLO 24 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE SOCIALI

Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne comunicazione scritta all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vin-

coli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento delle azioni deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al Tribunale competente.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 25 - SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE

E ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) l'organo di controllo o revisore se nominato.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 26 - CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante av-

29 di 40

	soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci coo-
	peratori.
	In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20
	(venti) giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.
	Per le decisioni che riguardano:
	- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale;
	- le operazioni che comportano una sostanziale modificazione
	dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei so-
	ci;
	- lo scioglimento della società;
	- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquida-
	zione;
	la deliberazione dell'Assemblea deve essere assunta alla presenza
	di un notaio.
	ARTICOLO 27 - DECISIONI DEI SOCI RIUNITI
	IN ASSEMBLEA
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla
	legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più
	amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo)
	del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono
	alla loro approvazione.
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
	1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la di-
	stribuzione degli utili;
	2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo ammi-

nistrativo;

3. approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017;

4. la nomina dell'organo di controllo e di revisione;

5. le modificazioni dello statuto;

6. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;

7. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

8. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

ARTICOLO 28 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, l'Assemblea convocata per le modificazioni dell'atto co-

	stitutivo e/o dello statuto; sulle decisioni di compiere operazioni	
	che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale	
	determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci nonchè lo scioglimento e la liquidazione della socie-	
	tà, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà valida-	
	mente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti	
	spettanti.	
	ART. 29 - DIRITTO DI VOTO E RAPPRESENTANZA	
	IN ASSEMBLEA	
	Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti	
	nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nel	
	pagamento delle quote sociali sottoscritte, fermi rimanendo i limiti	
	al diritto di voto previsti per i soci iscritti nella categoria speciale	
	dall'art. 13) del presente statuto.	
	Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote so-	
	ciali possedute; per i soci iscritti nella categoria speciale si rinvia	
	all'art. 13) del presente statuto.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire perso-	
	nalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare,	
	mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al	
	voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di due dele-	
	ghe.	
	ARTICOLO 30 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammini-	
	strazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Consiglio di	

Amministrazione o da persona designata dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'Assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 31 - AMMINISTRATORI

La Cooperativa deve essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

L'incarico è previsto per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e un Vice - Presidente.

Art. 32 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, all'organo di controllo o revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo o revisore, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cooperativa.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di

esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, del codice civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale, nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dall'organo di controllo se nominato, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 33 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati i limiti ai poteri del Consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri ov-

	vero a uno o più dei suoi componenti.	
	Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il	
	compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone	
	i poteri.	
	Art. 34 - RAPPRESENTANZA LEGALE	
	La firma sociale e la rappresentanza legale della società sono affi-	
	date anche in giudizio al Presidente del Consiglio, al Vicepresiden-	
	te ed ai consiglieri delegati, se nominati.	
	Articolo 35/a	
	COLLEGIO SINDACALE E SINDACO UNICO.	
	Al verificarsi delle condizioni poste all'art. 2477 c.c. la società	
	procederà alla nomina di un sindaco unico o di un collegio sinda-	
	cale.	
	In caso di nomina il collegio sindacale si compone di tre membri	
	effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è	
	nominato dai soci, con la decisione di nomina del collegio stesso.	
	I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre eser-	
	cizi, e scadono alla data della decisione dai soci di approvazione	
	del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione	
	dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui	
	il collegio è stato ricostituito o sia nominato un nuovo sindaco uni-	
	co. Il collegio sindacale, o sindaco unico, ha i doveri e i poteri di	
	cui agli artt. 2403 e 2403-bis cod. civ. e potrà inoltre esercitare il	
	controllo contabile; in tale caso essi dovranno essere revisori con-	
	tabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della giusti-	

zia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ..

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Articolo 35/b

REVISORE CONTABILE

In alternativa al collegio sindacale (salvo che nei casi di nomina obbligatoria del collegio a sensi dell'art. 2477 c.c.) il controllo contabile della società può essere esercitato da un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ..

Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

Il revisore svolge le funzioni previste dalla normativa vigente in materia.

SCIOGLIMENTO E ALTRE DISPOSIZIONI		
Art. 36 - SCIOGLIMENTO		
La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge nonché nei seguenti casi:		
- impossibilità del raggiungimento dello scopo sociale;		
- deliberazione dell'Assemblea dei soci in seduta straordinaria.		
Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del Registro delle Imprese.		
Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.		
L'Assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge.		
La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dello statuto.		
I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.		
Art. 37 - DISPOSIZIONI FINALI		
Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del codice civile		

F.to Dottor Enrico Ricetto Notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.